



Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni della legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 10 che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014 con il quale è stato approvato lo statuto dell'Agenzia per la Coesione territoriale;

VISTO il decreto direttoriale del 6 luglio 2015 con il quale il Direttore Generale pro tempore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito anche Agenzia) ha adottato il Regolamento di organizzazione della medesima Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

VISTO l'art. 4-ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione con modificazioni del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 7 in materia di incarichi professionali affidati a personale esterno all'amministrazione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli

Paolo Esposito

Via Sicilia, 162/C – 00187 Roma
tel. +39 06-96517.888 – 06-96517.889
dg.segreteria@agenziacoesione.gov.it

affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'articolo 14, relativo agli aiuti a finalità regionale agli investimenti e come modificato con regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017;

VISTA la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 approvata con decisione della Commissione C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016;

VISTA la Carta degli aiuti a finalità regionale (1 gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvata con decisione della Commissione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 C(2022);

VISTO l'Accordo di partenariato con l'Italia, adottato con decisione di esecuzione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014, come modificata dalla decisione C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018, nel quale è previsto il POR FESR Campania 2014-2020, con la relativa dotazione finanziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" (18G00048) (GU Serie Generale n.71 del 26-03-2018);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e, in particolare, l'articolo 1, commi da 98 a 108, che istituisce un credito di imposta, per gli anni dal 2016 al 2019, a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 1, comma 108, della legge di stabilità 2016 che stabilisce che agli oneri derivanti dai commi da 98 a 107, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, si fa fronte, per 250 milioni di Euro annui, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2020" e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo;

VISTO l'articolo 7-quater (Misure in materia di credito di imposta) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante norme di modifica alla disciplina del credito d'imposta prevista all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015, applicabili alle acquisizioni di beni effettuate a partire dal 1° marzo 2017;

VISTA la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n.160) con la quale è stata disposta la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2020;

VISTA la legge di bilancio 2021(articolo 1, comma 171 della legge 30 dicembre 2020 n.178) con la quale è stata disposta una ulteriore proroga della misura al 31 dicembre 2022;



VISTA la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 175 della legge 30 dicembre 2021 n.234) con la quale sono state introdotte disposizioni in merito alla Carta degli aiuti a finalità regionale e alle intensità di aiuto applicabili fino al 31 dicembre 2022;

VISTE le note dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, AlCT n.0010232 del 01 agosto 2018; n.5092947 del 04 ottobre 2018, n. 13131 del 17 ottobre 2018; n. 15912 del 4 dicembre 2018; n. 16722 n. 16859 del 20 dicembre 2018; n. 19112 del 26 novembre 2019 con cui sono state condivise con la Commissione europea e le Autorità di Gestione le modalità per la certificazione della misura del credito d’imposta;

VISTE le note della Commissione europea, ARES 5092947 del 4 ottobre 2018 e ARES 6428740 del 13 dicembre 2018, che confermano l’ammissibilità della misura del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno al contributo del FESR nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Convenzione triennale per gli esercizi 2021-2023 (articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014), stipulata tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e il Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale in data 18 novembre 2021;

CONSIDERATO, in particolare, che il quadro strategico ed operativo per il miglioramento dei servizi dell’Agenzia per la Coesione Territoriale previsto dalla citata Convenzione triennale 2021-2023, tiene conto della necessaria integrazione e coordinamento dei diversi quadri programmatori che trovano attuazione nel triennio;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

DECRETA

Art.1

1. È costituito il gruppo di lavoro per l’indirizzo e il coordinamento della rendicontazione sui Programmi Operativi della misura del Credito d’imposta Mezzogiorno con l’obiettivo di:

- promuovere l’assorbimento delle risorse UE sui Programmi Operativi finanziati dal FESR;
- semplificare le procedure di verifica e di controllo per la rendicontazione delle spese a valere sui Programmi sopra richiamati;
- favorire un confronto con le autorità di gestione dei Programmi relativi ai territori di riferimento della misura, al fine di individuare soluzioni per le eventuali criticità riscontrate.

Il gruppo di lavoro riferirà al Direttore dell’Area Programmi e Procedure e al Direttore dell’Area Progetti e Strumenti gli esiti intermedi e finali delle attività svolte.

2. Il gruppo di lavoro è formato dai seguenti componenti:

- Dott.ssa Annamaria Poso
- Dott.ssa Teresa Costa



- Dott.ssa Sabrina Blasco
- Dott.ssa Concettina Collarile
- Dott. Lorenzo Improta

3. Il presente Decreto verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia.

Roma, 13 DIC, 2022

IL DIRETTORE GENERALE

~~(Paolo Esposito)~~

h